

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 259
a iniziativa del Consigliere Latini

INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL DESIGN E DELL'ERGONOMIA

Signori Consiglieri,

la Regione Marche, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, organizza, promuove e coordina gli interventi a sostegno del Design e dell'Ergonomia quali strumenti per l'innovazione nel territorio regionale e per la crescita del dinamismo imprenditoriale.

Agli effetti della presente proposta di legge per "design ed ergonomia" si intendono le attività dirette a concepire e a sviluppare progetti relativi a prodotti, servizi o sistemi innovativi che assicurino la migliore risposta possibile ai bisogni e alle aspirazioni degli utenti e tengano conto degli aspetti di sostenibilità economica, sociale ed ambientale con priorità ergonomica per la salute, la sicurezza e il benessere degli stessi utenti. La presente proposta di legge si pone in linea con le previsioni in tema di transizione ecologica e transizione digitale affrontate a livello statale e sostiene le imprese anche con riferimento alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale.

La presente proposta è composta di 11 articoli come di seguito indicato.

L'articolo 1 esprime le finalità e l'oggetto della legge.

Con l'articolo 2 si espongono gli obiettivi della legge, quali:

la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia;

l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e dell'innovazione previsti dalla normativa regionale;

la collaborazione con le istituzioni che sostengono il design innovativo ed ergonomico sul territorio;

l'introduzione della previsione negli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali, di interventi edilizi ispirati alla qualità del design eco-sostenibile con priorità ergonomica per la salute, sicurezza e benessere per gli utenti;

i riconoscimenti per la realizzazione di un design innovativo e di eccellenza al fine di diffonderlo in particolare nel territorio regionale;

il monitoraggio e la valutazione degli effetti degli interventi;

la realizzazione di specifiche azioni di informazione sugli obiettivi e sui risultati.

L'articolo 3 indica gli adempimenti per la costituzione del Centro regionale per il design innovativo ed ergonomico.

L'articolo 4 detta le modalità per l'integrazione dei programmi a supporto del design e dell'ergonomia tra gli interventi a sostegno dello sviluppo.

L'articolo 5 autorizza il Presidente della Regione e la Giunta regionale a promuovere e garantire la collaborazione della Regione con le istituzioni nazionali e internazionali competenti nelle materie di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 6 stabilisce che gli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali provvedono alla definizione di tipologie edilizie costruttive e d'uso secondo criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile ed ergonomico.

L'articolo 7 detta disposizioni sull'organizzazione dell'Esposizione del design e dell'ergonomia regionale.

L'articolo 8 contiene la clausola valutativa degli effetti degli interventi.

L'articolo 9 prevede specifiche azioni di informazione sugli obiettivi e sui risultati di cui alla proposta di legge.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finali relative agli adempimenti necessari alla costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia, all'organizzazione della prima Esposizione e per l'accesso al Museo del design delle Marche in forma digitale.

L'articolo 11 prevede l'invarianza finanziaria.